



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 20 febbraio 2015

Protocollo: 23061/R.U.

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Interregionali,  
Regionali ed alla Direzione  
Interprovinciale di Trento e  
Bolzano  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Quesito circa la corretta applicazione dell'art. 303 T.U.L.D..

Con riferimento alle disposizioni impartite con nota prot. 16407/R. U. del 9 febbraio u.s., a seguito di richieste di chiarimento pervenute per le vie brevi, si ribadisce che il disposto dell'art. 20, comma 4, della L. 449/97 prevede che gli operatori, possono, di propria iniziativa, chiedere la revisione dell'accertamento di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 374/1990, beneficiando della non applicazione delle sanzioni amministrative. Qualora la revisione dell'accertamento venga richiesta entro 90 giorni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo non si applicheranno, come previsto dalla norma, anche gli "interessi" di cui all'art. 86 del DPR 43/1973 che, diversamente, troveranno applicazione qualora la richiesta sia stata presentata oltre il suddetto termine.

*Il Direttore Centrale ad interim*  
*f.to Dr.ssa Maria Grazia Artibani*  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi*  
*dell'art.3,comma 2, del D.Lgs n.39/93*